



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2023/2024

OM 22 marzo 2024, n. 55

**Incontri con i presidenti di
commissione della
Campania
7 giugno 2024**



Esame di Stato 2023/2024

L'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come per la sessione dello scorso anno, si svolge **secondo le disposizioni normative vigenti** (capo III del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017), tranne che per il requisito di ammissione concernente la partecipazione ai PCTO.

In questa presentazione si esamineranno gli **aspetti salienti** correlati all'esame, evidenziando alcuni punti particolarmente significativi contenuti nella recente ordinanza 55/2024.

Ammissione - candidati interni

Art. 3 - sono richiesti:

- **frequenza** per almeno **tre quarti** del monte ore annuale personalizzato
- **votazione** non inferiore a **sei decimi** in **ciascuna disciplina** e **voto di comportamento** non inferiore a **sei decimi** (c'è la **possibilità** di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di **una insufficienza in una sola disciplina**).
- **partecipazione** alle prove **INVALSI** (la normativa non prevede connessioni fra i risultati delle prove INVALSI e gli esiti dell'esame di Stato).

L'**unica deroga** riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (**PCTO**), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all'Esame.

Ammissione - candidati esterni

Art. 4 - Anche quest'anno i candidati esterni hanno presentato domanda tramite procedura informatizzata (Nota AOODRCA 51084 del 3.11.2023).

Anche per questi candidati **si prescinde** dal requisito «di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 62/2017, in relazione alle **attività assimilabili ai PCTO**, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Candidati esterni già in possesso di altro diploma

Attenzione alla riformulazione- già prevista dall'OM 45/2023- dell'articolo 4 comma 6:

Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione. Negli istituti professionali del vigente ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l'esame di Stato nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso del vigente ordinamento si differenzi dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice NUP di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)" che caratterizzano il percorso.

N.B. Il richiamo ai «NUP» è stato mantenuto in quanto è nella normativa sui nuovi
Pagine professionali; a partire dal 2023 l'Istat adotta la classificazione delle professioni CP2021

Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica

L'articolo 8 riguarda la gestione delle **richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica** per i candidati **degenti** in luoghi di cura od ospedali o **detenuti**, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame.

Lo spostamento di sede e l'eventuale utilizzo di strumenti telematici **solo per questi candidati** possono essere autorizzati dall'USR competente per territorio.

Documento del Consiglio di classe

Il documento del Consiglio di classe mantiene il suo pieno significato, che è quello di fornire **ogni elemento** che il consiglio di classe ritenga **utile e significativo** ai fini dello **svolgimento dell'esame**.

Oltre alle ordinarie indicazioni su Educazione civica e CLIL, quest'anno l'articolo 10 comma 1 precisa che:

*Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai **percorsi di apprendistato di primo livello**, per il conseguimento del titolo conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene **dettagliata relazione** al fine di informare la commissione sulla **peculiarità di tali percorsi**.*

L'attribuzione del credito e le competenze delle commissioni

Il credito scolastico viene attribuito in base alle indicazioni contenute nell'articolo 11 dell'OM 55/2024.

Il controllo e la verifica delle commissioni devono riguardare gli aspetti concernenti la legittimità di tale attribuzione, con particolare riferimento al rispetto della tabella A allegata al D.Lgs 62/2017.

Non riguardano, invece, aspetti di discrezionalità valutativa, quali la scelta di attribuire il punteggio nell'ambito della fascia di merito (purchè l'attribuzione non superi il massimo della fascia).

Attenzione anche all'attribuzione del credito ai candidati esterni che avviene considerando la media conseguita negli esami preliminari

Credito scolastico

Il credito scolastico viene attribuito **fino a un massimo di quaranta punti**, di cui dodici per il terzultimo anno, tredici per il penultimo anno e quindici per l'ultimo anno.

Si segnala articolo 11 comma 4 punto d):

*per i candidati **interni** degli istituti **professionali** del **vigente ordinamento**, provenienti **da percorsi di leFP**, che **non** siano in possesso di **credito scolastico** per la classe **terza** e/o per la classe **quarta**, in sede di **scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe** attribuisce il credito mancante **in base al riconoscimento dei “crediti formativi”** effettuato al momento del passaggio all'istruzione professionale, **tenendo conto** dell'esito delle **eventuali verifiche in ingresso** e dei **titoli di studio di leFP** posseduti*

Credito scolastico IdA

Vengono ribadite le indicazioni relative alle modalità di attribuzione del credito per i **candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello**:

*per quanto riguarda il credito maturato nel **secondo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quarto anno** di cui alla **tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017**, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque **non superiore a venticinque punti**;*

*per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel **terzo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quinto** anno di cui alla citata tabella.*

Commissioni

Come noto le commissioni, *una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d'esame sono articolate in due commissioni/classi.*

Particolare cura va posta nella **scelta dei commissari interni** (art. 12):

- *i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento (si nomina sull'insegnamento, non sulla classe di concorso)*
- *nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline*
- *salvo casi eccezionali e debitamente motivati... per un numero di commissioni/classi non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione*

Commissioni

- Non è possibile la nomina di commissari interni sulle discipline «della quota di autonomia» (art. 12 comma 2a):

Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento: agli insegnamenti dei licei di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, e con riferimento agli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche introdotti tramite la quota di autonomia o gli spazi di flessibilità, di cui alle Linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n.766.

- Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell'insegnamento

Le commissioni

Art. 12: *Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da **un presidente esterno** all'istituzione scolastica e composte da **tre membri esterni** e, per ciascuna delle due classi abbinata, da **tre membri interni** appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d'esame sono **articolate in due commissioni/classi**.*

Commissari interni professionali vigente ordinamento

*Negli istituti **professionali di nuovo ordinamento**, in cui la seconda prova scritta non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati, la **scelta dei commissari interni** dovrà essere effettuata **in relazione allo specifico percorso formativo** attivato nella classe, in modo da **assicurare la presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della seconda prova**, cui sarà affidata, ai sensi dell'articolo 20 dell'OM, la stesura delle proposte di traccia.*

Nota n. 12423 del 26 marzo 2024

Riunioni plenaria e preliminare - Attività delle Commissioni

Le attività previste e quelle da calendarizzare sono quelle ordinarie già ampiamente note (cfr articoli 15-16-17 dell'OM 55/2024).

La modalità di effettuazione della seconda prova scritta nei professionali di **vigente ordinamento** comporta la **calendarizzazione della/e riunione/i in cui definire le tre proposte di traccia e l'eventuale griglia di valutazione comune** (art. 20 commi 3-6).

Riunioni preliminare - La gestione delle eventuali irregolarità (art. 16 c.8)

Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,

- a) qualora rilevi irregolarità che appaiano *prima facie* insanabili, prevede che i candidati sostengano le prove d'esame con riserva, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio scolastico regionale. La riserva è sciolta dalla commissione stessa a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell'ambito della sessione d'esame o, successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale;

Riunioni preliminare - La gestione delle eventuali irregolarità (art. 16 c.8)

Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,

b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituzione scolastica sede d'esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;

c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

ATTENZIONE alla tempestività delle operazioni di verifica della documentazione

Prove d'esame e punteggi

Le prove scritte sono di carattere nazionale (con le precisazioni concernenti gli istituti professionali di cui si dirà oltre)

I punteggi massimi degli scritti e del colloquio sono quelli previsti dal d. lgs. 62/2017:

- **prima prova scritta** di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento 20 punti
- **seconda prova scritta** specifica per ciascun percorso di studi 20 punti
- **colloquio** 20 punti

Calendario delle prove d'esame

Il calendario delle prove d'esame (ordinaria) è il seguente:

- **prima** prova scritta: **mercoledì 19 giugno 2024**
- **seconda** prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: **giovedì 20 giugno 2024**. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali di nuovo ordinamento (quadri di riferimento adottati con d.m.15 giugno 2022, n. 164), la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, dalle commissioni (modalità all'articolo 20, commi 3-6)
- **terza** prova scritta: **martedì 25 giugno 2024**, (per percorsi EsaBac ed EsaBac techno e per licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca)

Prima prova scritta

La prima prova scritta:

- Tracce elaborate nel rispetto del **quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, n. 1095**
- **sette tracce**
- **tre diverse tipologie:**
 - **A - analisi** e interpretazione di un **testo letterario** italiano (due tracce)
 - **B - analisi** e produzione di un **testo argomentativo** (tre tracce)
 - **C - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo** su tematiche di attualità (due tracce)
- **una traccia** di tipologia **B** è obbligatoriamente di ambito **storico**

Seconda prova scritta

- Per l'anno scolastico 2023/2024, le discipline oggetto della seconda prova scritta per tutti i percorsi di studio, fatta eccezione per gli istituti professionali del vigente ordinamento, sono individuate dal **d.m. 26 gennaio 2024, n. 10**.
- Per i licei, gli istituti tecnici e i percorsi di istituto professionale dell'Istruzione degli adulti (che seguono il previgente ordinamento) si fa riferimento ai **quadri di riferimento** adottati con d.m. n. **769/2018**.
- Per gli istituti professionali di nuovo ordinamento i **quadri di riferimento** sono stati adottati con d.m. n. **164/2022**.
- Le **disposizioni** per i professionali di nuovo ordinamento sono contenute nell'**articolo 20, commi 3-6**.

Seconda prova nei nuovi professionali

Art. 20 comma 3: *Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, la seconda prova **non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati.** Pertanto, la seconda prova d'esame degli istituti professionali di nuovo ordinamento è **un'unica prova integrata**, la cui **parte ministeriale** contiene la “**cornice nazionale generale di riferimento**” che indica:*

- a. la **tipologia della prova** da costruire, tra quelle previste nel Quadro di riferimento dell'indirizzo (adottato con d.m. 15 giugno 2022, n. 164);*
- b. **il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo**, scelto/i tra quelli presenti nel suddetto Quadro, cui la prova dovrà riferirsi.*

Seconda prova nei nuovi professionali

- La seconda prova d'esame dei professionali di nuovo ordinamento, pertanto, non si comporrà più di due "sottoprove", correlate ma in parte indipendenti, ma sarà un'unica prova integrata, di cui il ministero definirà una parte, ossia la "cornice generale di riferimento", e la commissione, entro questa cornice, svilupperà l'altra parte, ossia le specifiche richieste per lo specifico percorso attivato dalla scuola.
- La parte ministeriale, ossia la "cornice generale di riferimento", non sarà destinata direttamente ai candidati, ma alle commissioni, cui fornirà le indicazioni unitarie a livello nazionale (tipologia della prova e il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo cui questa dovrà fare riferimento).

Seconda prova nei nuovi professionali

Art. 20 comma 4 *Con riferimento alla prova di cui al comma 3, **le commissioni declinano** le indicazioni ministeriali **in relazione allo specifico percorso formativo** attivato (o agli specifici percorsi attivati) dall'istituzione scolastica, con riguardo al codice **ATECO**, in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa e **tenendo conto della dotazione tecnologica e laboratoriale d'istituto**, con le modalità indicate di seguito, costruendo le tracce delle prove d'esame con le modalità di cui ai seguenti commi.*

Seconda prova nei nuovi professionali - tempistica

Riguardo alla tempistica, l'articolo 20 comma 4 specifica che:

*La **trasmissione della parte ministeriale** della prova avviene tramite plico telematico, **il martedì precedente il giorno di svolgimento della seconda prova**. La chiave per l'apertura del plico viene fornita **alle ore 8:30**; le commissioni elaborano, **entro il mercoledì 19 giugno** per la sessione ordinaria ed entro il mercoledì 4 luglio per la sessione suppletiva, **tre proposte di traccia**. **Tra tali proposte viene sorteggiata**, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta dai candidati.*

Seconda prova nei nuovi professionali - modalità A

L'articolo 20 comma 5 prevede due modalità di predisposizione:

*La prova è predisposta secondo **le due seguenti modalità, alternative tra loro**, in relazione alla situazione presente nell'istituto:*

***A.** Se nell'istituzione scolastica è presente, nell'ambito di un indirizzo, **un'unica classe di un determinato percorso**, l'elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti della commissione/classe titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe.*

Seconda prova nei nuovi professionali - modalità B

B. Se nell'istituzione scolastica sono presenti più classi quinte che, nell'ambito dello stesso indirizzo, seguono lo stesso percorso e hanno perciò il medesimo quadro orario ("classi parallele"), i docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova di tutte le commissioni/classi coinvolte elaborano collegialmente le proposte di traccia per tali classi quinte, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte.

Seconda prova nei nuovi professionali e documento del 15 maggio

L'OM specifica, sia in relazione alla modalità A e che in relazione alla modalità B, che nell'elaborazione delle proposte di traccia si dovrà tener conto *anche delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe.*

Pertanto, è necessario inserire nel documento del 15 maggio tutte le indicazioni utili in ordine alla predisposizione della seconda prova.

Seconda prova nei nuovi professionali - durata

L'articolo 20 comma 6 stabilisce che:

*In fase di stesura delle proposte di traccia della prova di cui al comma 3, si procede inoltre a **definire la durata della prova**, nei limiti e con le modalità previste dai Quadri di riferimento, e **l'eventuale prosecuzione** della stessa il giorno successivo, laddove ricorrano le condizioni che consentono l'articolazione della prova in due giorni. Nel caso di articolazione della prova in due giorni, come previsto nei Quadri di riferimento, ai candidati sono fornite **specifiche consegne** all'inizio di **ciascuna giornata d'esame**.*

Seconda prova nei nuovi professionali - comunicazione

Infine, l'articolo 20 comma 6 stabilisce che:

Le indicazioni relative alla durata della prova e alla sua eventuale articolazione in due giorni sono comunicate ai candidati tramite affissione di apposito avviso presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Seconda prova nei nuovi professionali - gestione di eventuali incompatibilità nelle classi parallele

L'articolo 16 comma 6 fornisce indicazioni specifiche:

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, in relazione alla modalità di predisposizione della traccia della seconda prova scritta, tutti i docenti coinvolti nella procedura dichiarano obbligatoriamente per iscritto:

a) *se nell'anno scolastico corrente abbiano o meno **istruito privatamente** uno o più candidati assegnati alle altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;*

b) *se abbiano o meno **rapporti di parentela e di affinità** entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.*

Seconda prova nei professionali di vigente ordinamento - gestione di eventuali incompatibilità nelle classi parallele

L'articolo 16 comma 6 fornisce indicazioni specifiche:

*Nei casi di **dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera a), il docente si astiene** dal partecipare ai lavori collegiali. Nei casi di **dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della commissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della commissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può **disporre motivata deroga** all'incompatibilità.***

Seconda prova scritta

Istituti professionali IdA (previgente ordinamento)

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione professionale, **che fanno riferimento al previgente ordinamento**, la seconda prova d'esame è costituita, **come nel 2019**, da una prima parte nazionale della traccia, inviata tramite plico telematico, e da una seconda parte elaborata dalle commissioni, in coerenza con quanto previsto dai quadri di riferimento di cui al d.m. 769 del 2018.

L'articolo 20 comma 8 contiene disposizioni in merito.

Correzione e valutazione prove scritte

- *La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte **al termine della seconda prova**, dedicando un **numero di giorni congruo** rispetto al numero dei candidati da esaminare. Art 21 c. 1*
- *Le commissioni possono procedere alla **correzione** delle prove scritte **operando per aree disciplinari**. Art 21 c. 4*
- Nei **Quadri di riferimento** sono presenti **Griglie di valutazione** con indicatori; ad ogni indicatore è assegnato un punteggio massimo (ATTENZIONE AL RISPETTO DELLA PESATURA DEI PUNTEGGI NEI QDR)
- La commissione **deve declinare gli indicatori in descrittori** costruendo gli strumenti di valutazione delle prove.

Approfondimento: Griglia di valutazione prima prova scritta (QdR all d.m. 1095/2019)

- La griglia di valutazione della prima prova scritta prevede due tipologie di indicatori:
 - 1) Indicatori da applicare a tutti i tipi di traccia
 - 2) Indicatori specifici per ogni tipologia (A-B-C)
- La commissione assegnerà un massimo di 60 punti agli indicatori sub 1) e un massimo di 40 punti agli indicatori sub 2)
- La commissione, quindi, sarà chiamata a:
 - declinare gli indicatori in descrittori di livello
 - attribuire un peso quantitativo a ciascun indicatore (rispettando il rapporto 60/40)
 - attribuire un intervallo di punti a ciascun livello
 - riportare il punteggio a ventesimi (dividendo per 5 il totale ottenuto).

Approfondimento: Griglia di valutazione seconda prova

- Le griglie di valutazione contenute nei QdR adottati con il d.m. 769/2018 sono **specifiche per ogni indirizzo, articolazione, opzione** di licei, tecnici, professionali previgente ordinamento (IdA).
- Le griglie di valutazione contenute nei QdR adottati con il d.m. 164/2022 si riferiscono a ciascuno degli 11 indirizzi di istruzione professionale di nuovo ordinamento, e sono **trasversali a tutti i percorsi** declinati dalle scuole all'interno dell'indirizzo.
- In esse sono definiti gli **indicatori** (in media 4-5 per ogni QdR), che costituiscono le **dimensioni valutative** collegate agli obiettivi della prova.
- Le Commissioni declineranno gli indicatori in descrittori di livello.
- Per ciascun indicatore viene definito un punteggio massimo; il totale è 20.

Correzione e valutazione prove scritte - Professionali di vigente ordinamento

Negli istituti professionali di vigente ordinamento, qualora le proposte di traccia vengano elaborate con la modalità B:

*poiché la traccia della prova è comune a più classi, è **necessario utilizzare**, per la valutazione della stessa, **il medesimo strumento di valutazione, elaborato collegialmente** da tutti i docenti coinvolti nella stesura della traccia in un'apposita riunione, da svolgersi prima dell'inizio delle operazioni di correzione della prova.*

Articolo 20, comma 5 (modalità B)

Colloquio

- Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del **PECUP**.
- Nello svolgimento del colloquio, la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel **Curriculum dello studente** (di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88).
- *La commissione/classe cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline **valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali**, evitando una rigida distinzione tra le stesse e **sottolineando in particolare la dimensione del dialogo pluri e interdisciplinare**.*
- Alla **discussione degli elaborati** relativi alle prove scritte va riservato un **apposito spazio** nell'ambito dello svolgimento del colloquio.

Colloquio CLIL

- *Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione/classe di esame **quale commissario interno**.*

Colloquio - Analisi del materiale

- Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del **materiale** scelto dalla commissione/classe.
- Le **modalità di predisposizione e assegnazione** sono le stesse utilizzate nel 2023 (La commissione/classe provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali **all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio**, per i relativi candidati).
- Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei **nodi concettuali** caratterizzanti le **diverse discipline** e del loro **rapporto interdisciplinare**.
- Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la commissione/classe **tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto**, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, **con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese** nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

Colloquio d'esame - PCTO ed Educazione civica

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei **PCTO o dell'apprendistato di primo livello**, con **riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica**;
- di aver maturato le competenze di **Educazione civica** come definite nel **curricolo d'istituto** e previste dalle **attività declinate dal documento del consiglio di classe**.

Colloquio - IdA

I candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP) prevede, nel terzo periodo didattico, l'**esonero** dalla frequenza di **unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline**, possono – a richiesta – essere **esonerati dall'esame su tali discipline** nell'ambito del colloquio.

Per i candidati che **non hanno svolto i PCTO**, il colloquio valorizza il **patrimonio culturale della persona** a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una **rilettura biografica del percorso** anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

Colloquio - Valutazione

La commissione/classe:

- procede all'**attribuzione** del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato **nello stesso giorno** nel quale il colloquio viene espletato
- utilizza la **griglia di valutazione di cui all'allegato A** all'ordinanza.

Progetto Esabac e Esabac techno Percorsi con opzione internazionale

L'articolo 23 indica che specifiche disposizioni su questi percorsi saranno emanate con appositi decreti.

I DDMM sono stati poi tutti pubblicati in data 22 maggio 2024
(VEDI DIAPOSITIVE SUCCESSIVE)

Esame dei candidati con disabilità, con DSA e altri BES (articoli 24 e 25 OM 55/2024)

- Le **previsioni** per i candidati con disabilità, con DSA e altri BES (disposizioni sulle prove equipollenti, sulle misure compensative, sull'assegnazione di tempi differenziati per l'effettuazione delle prove scritte ecc.) **ricalcano quelle ordinarie** delle precedenti sessioni d'esame con prove scritte.
- **Per il colloquio**, anche per questi candidati **non** è più **previsto** il possibile svolgimento in **modalità telematica**.

Candidati assenti al colloquio nella data prevista

L'art. 26 comma 3 reca una importante precisazione:

*Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare al colloquio nella data prevista, è data **facoltà** di sostenere la prova stessa **in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione per entrambe le classi abbinata. In tale caso, lo scrutinio finale della classe cui il candidato appartiene viene effettuato dopo l'effettuazione del relativo colloquio.***

Il calendario degli scrutini

Articolo 28 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

1. Ciascuna commissione/classe si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti **subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza (attenzione: gli scrutini si svolgono separatamente per ogni commissione/classe subito dopo i colloqui della classe)**

Altri elementi da sottolineare

- Nella compilazione dei verbali è previsto l'uso di "Commissione web" «salvo motivata impossibilità». Art. 27 comma 3
- La competenza alla firma degli attestati di credito formativo è precisata all'art. 28 comma 8.
- Si precisa che il Supplemento Europass al certificato e il Curriculum dello studente sono resi disponibili agli studenti nell'apposita piattaforma. Art. 28 comma 12
- I Presidenti di commissione trasmettono al competente USR un'apposita relazione, sulla base di un *form* telematico disponibile su "Commissione web". Art. 28 comma 6



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**Esami di Stato –EsaBac,
EsaBac techno,
liceo classico europeo,
sezioni a opzione
internazionale,
sperimentazioni
(DDMM 93-94-95-96-97-98 del 22
maggio 2024)**



Esame di Stato 2023/2024 - EsaBac

Valutazione prove per rilascio Baccalauréat

- **3 prove:** prova scritta di lingua e letteratura francese, prova scritta di storia, e prova orale di lingua e letteratura francese
- punteggio in **ventesimi**, minimo per il superamento **12/20**
- punteggio della prova di lingua e letteratura francese = **media aritmetica** dei punteggi attribuiti in ventesimi alla singola prova scritta e alla prova orale della medesima disciplina
- punteggio globale della parte specifica dell'esame EsaBac = **media aritmetica** dei voti [*delle due discipline*]

Esame di Stato 2023/2024 - EsaBac

Valutazione prove ai fini dell'esame di Stato

- valutazione della **terza prova scritta** in **ventesimi** = media aritmetica dei voti assegnati alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia
- tale valutazione **va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta** dell'esame di Stato: la Commissione, **attribuito** in modo autonomo il **punteggio alla seconda e alla terza prova scritta**, determina la **media aritmetica** dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta
- la valutazione della **prova orale** di lingua e letteratura francese **va ricondotta** nell'ambito dei punti previsti per il **colloquio**

Esame di Stato 2023/2024 - EsaBac

Eventuale rideterminazione del punteggio

- Nel caso in cui il **punteggio globale** della **parte specifica** dell'esame EsaBac sia **inferiore a 12/20**, ai fini della determinazione del punteggio della seconda prova scritta, **non si tiene conto** dei risultati conseguiti dai candidati nella **terza prova** scritta
- Analogamente, nel caso in cui il candidato **non superi l'esame di Stato** in quanto ai fini dell'esito si sia tenuto conto dei **risultati della terza prova scritta**, risultati che, se non considerati, comportano il superamento dell'esame di Stato, la commissione/classe, all'atto degli adempimenti finali, **ridetermina** il punteggio della seconda prova scritta **senza tenere conto** dei risultati della **terza prova** scritta
- In questi casi la commissione/classe, all'atto degli adempimenti finali, **ridetermina** in tal senso il punteggio da attribuire alla seconda prova scritta e il punteggio finale (e il candidato non consegue il Baccalaureat)

Esame di Stato 2023/2024 – EsaBac *techno*

Valutazione prove per rilascio Baccalauréat tecnologico

- **3 prove:** prova scritta di lingua cultura e comunicazione francese, prova orale di lingua cultura e comunicazione francese, prova orale di storia veicolata in francese.
- punteggio in **ventesimi**, minimo per il superamento **12/20**
- punteggio della prova di lingua cultura e comunicazione francese = **media aritmetica** dei punteggi attribuiti in ventesimi alla prova scritta e alla prova orale della medesima disciplina
- punteggio globale della parte specifica dell'esame EsaBac techno = **media aritmetica** dei voti nelle prove specifiche relative alle due discipline

Esame di Stato 2023/2024 – EsaBac *techno*

Valutazione prove ai fini dell'esame di Stato

valutazione delle prove in **ventesimi**

tale valutazione della **terza prova scritta di lingua, cultura e comunicazione francese** va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la **seconda prova scritta** dell'esame di Stato: la Commissione, **attribuito** in modo autonomo il **punteggio alla seconda e alla terza prova scritta**, determina la **media aritmetica** dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta

la valutazione della **prova orale** di lingua, cultura e comunicazione francese e della **prova orale** di storia va **ricondotta** nell'ambito dei punti previsti per il **colloquio**

Esame di Stato 2023/2024 – EsaBac *techno*

Eventuale rideterminazione del punteggio

- Nel caso in cui il **punteggio globale** della **parte specifica** dell'esame EsaBac *techno* sia **inferiore a 12/20**, ai fini della determinazione del punteggio della seconda prova scritta, **non si tiene conto** dei risultati conseguiti dai candidati nella **terza prova** scritta
- Analogamente, nel caso in cui il candidato **non superi l'esame di Stato** in quanto ai fini dell'esito si sia tenuto conto dei **risultati della terza prova** scritta, risultati che, se non considerati, comportano il superamento dell'esame di Stato, la commissione/classe, all'atto degli adempimenti finali, **ridetermina** il punteggio della seconda prova scritta **senza tenere conto** dei risultati della **terza prova** scritta
- In questi casi la commissione/classe, all'atto degli adempimenti finali, **ridetermina** in tal senso il punteggio da attribuire alla seconda prova scritta e il punteggio finale (e il candidato non consegue il Baccalaureat)

Esame di Stato 2023/2024 – liceo classico europeo

- La seconda prova scritta riguarda la disciplina “**lingua e letteratura classica**”
- Sono proposti ai candidati **due brevi brani**, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un **questionario** di comprensione e comparazione. I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario
- Nel liceo classico europeo – sezione a opzione internazionale tedesca, l’esame di Stato si svolge secondo le disposizioni di cui all’annuale decreto ministeriale relativo all’esame di Stato nelle sezioni a opzione internazionale tedesca. La seconda prova scritta riguarda la disciplina “lingua e letteratura classica”

Esame di Stato 2023/2024 – sezioni a opzione internazionale

- Nelle commissioni è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura straniera (spagnolo, tedesco, cinese) e del commissario della disciplina veicolata nella lingua straniera
- È prevista una **terza prova scritta** nella **lingua straniera dell'opzione**
- La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova
- La commissione/classe, attribuito il punteggio in modo autonomo per seconda prova e la terza prova, determina la **media dei punti**, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove
- Nell'ambito del colloquio sono previsti accertamenti / domande / discussione di argomenti in relazione alle discipline veicolate in lingua straniera, secondo quanto specificato nei singoli decreti

Sezioni a opzione internazionale spagnola

Gli alunni delle Sezioni Internazionali spagnole, comprese quelle attive in Italia, non dovranno più ricorrere alla procedura di omologazione al titolo accademico spagnolo, come fino ad ora, bensì **avranno il diritto di ottenere direttamente il titolo spagnolo di *Título de Bachiller*.**



Ministero dell'Istruzione e del Merito

La sezione delle domande e risposte nell'area del sito dedicata agli esami

[https://www.istruzione.it/esami
-di-stato/domande-e-
risposte.htm](https://www.istruzione.it/esami-di-stato/domande-e-risposte.htm)





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Esami di Stato 2024

Norme e circolari



Esame di Stato 2023/2024

Riferimenti normativi essenziali 1

- Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
- Decreto ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022 che adotta quadri di riferimento e griglie di valutazione per la seconda prova scritta degli esami di Stato negli istituti professionali
- Nota n.33701 del 12.10.2023 del *Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.*
- Decreto ministeriale n. 10 del 26 gennaio 2024 *Individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame*⁴
Ordinanza ministeriale n. 55 del 23 marzo 2023 *che disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023*

Esame di Stato 2023/2024

Riferimenti normativi essenziali 2

- Nota n. 12423 del 26 marzo 2024 *Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2023/2024*
- Nota n. 9466 del 6 marzo 2024 *Utilizzo delle calcolatrici elettroniche*
- Decreto ministeriale n. 93 del 22 maggio 2024 *Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno*
- *Decreto ministeriale n. 94 del 22 maggio 2024 disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo*
- Decreto ministeriale n. 95 del 22 maggio 2024 *Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni con opzione internazionale cinese*

Esame di Stato 2023/2024

Riferimenti normativi essenziali 3

- Decreto ministeriale n. 96 del 22 maggio 2024 *Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale spagnola*
- Decreto ministeriale n. 97 del 22 maggio 2024 *Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale tedesca*
- Decreto ministeriale n. 98 del 22 maggio 2024 *Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali autorizzate*

Esame di Stato 2023/2024

Curriculum dello studente

- Nota n. 4608 del 10 febbraio 2023 *Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente*
- Nota n. 4995 del 14 febbraio 2023 *Indicazioni operative per la compilazione del Curriculum dello studente da parte degli studenti degenti in luoghi di cura/ospedali e istruzione domiciliare*
- Nota n. 8714 del 14 marzo 2023 *Indicazioni operative per la compilazione del Curriculum dello studente da parte degli studenti frequentanti sezioni carcerarie*

**GRAZIE A TUTTI VOI
DELL'ATTENZIONE**